


N. 07477/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01484/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2016, proposto dalla società Marano Service Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Delfino, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

-Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

- Bg Ambiente Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Renato Botrugno, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, viale Giulio Cesare,78;

- Gral Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Santarossa, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Via della Giuliana, 44;

- *Frama Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Avilio Presutti, Marco Laudani, Amerigo Cianti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;*
- *Ar.Co Lavori Soc. Coop.Cons., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Petrucci, Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Angelico, 34;*
- *Road 95 & C. Srl Us, Imac Srl, Consorzio Stabile Artek, Ellebi Costruzioni Srl, Appalti Costruzioni Edili Ace Srl, Ro.Ma Appalti di Nume Domencio & C. Sas, Igb Costruzioni Srl, Mar Sal Restauri Srl, D'Angeli Renato Impresa Individuale, Edil Fergi Srl, Baglioni Srl, Brancaccio Costruzioni Spa, Impresa Carlo Poggi Srl, Consorzio Stabile Gst A Rl, Consorzio Stabile Marr A Rl, Costruzioni Vitale Srl, Edil Top Srl, Edilgo Srl, Elettrobeton Sud Srl, Figera Srl, Ger Srl, La Titano Edilizia Srl, Lico Santo Srl, Maiorana Costruzioni Edili Srl, Consorzio Stabile Medil A Rl, Mgc Srl, Picalarga Srl, Pinter Srl, Pq Edilizia e Strade Srl, Ricci Spa, Romana Strade Srl, Rubetia Impresa di Costruzioni A Rl, Scr Societa' Costruzioni Riunite Srl, Se.Gi Spa, So.Co.Mi Spa, Sof Spa, Tirrena Lavori Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., n.c.;*

nei confronti di

Srl Saeet Impianti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Petrucci, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, viale Angelico, 34;

per l'annullamento, previa sospensione,

- della determina prot.18005/2015 del 22.12.15 di aggiudicazione definitiva del lotto 7 dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito dell'accordo quadro di cui all'art.59 d.lgs 163/2006; dei verbali tutti di gara nella parte in cui non hanno escluso le imprese partecipanti che non avevano indicato gli oneri della sicurezza aziendali;
- della nota di comunicazione n. 18092/2015 del 28.12.2015, comunicata via PEC;
- ove possa occorrere del bando di gara nella parte in cui non prevede a pena di esclusione l'indicazione degli oneri della sicurezza aziendali;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, e/o consequenziale e connesso, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, di Bg Ambiente Srl , di Gral Costruzioni Srl , di Frama Srl , di Ar.Co. Lavori Soc. Coop.Cons. e di Saeet Impianti Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la società Marano Service ha impugnato la determinazione n. 18005 del 22.12.2015, comunicata con nota del 28.12.2015, con cui l'Agenzia del Demanio ha aggiudicato alle 15 ditte classificatesi in graduatoria l'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del d.lgs n. 163 del 2006, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lazio, per il lotto 7.

La società espone in punto di fatto che:

- in data 8 aprile 2015 è stato pubblicato sulla G.U. il bando di gara in relazione al predetto affidamento dei lavori;
 - secondo quanto previsto dal bando e dal disciplinare la gara è suddivisa in 9 lotti e in particolare il lotto 7 ha ad oggetto i "lavori SOA III classifica (interventi manutentivi da E.516.001,00 ad E. 1033.000,00)", con un numero massimo di operatori cui affidare i lavori fissato in 15, per l'importo complessivo di tutti gli interventi stabilito in E.33.900.000,00 oltre Iva;
 - il Disciplinare ha previsto quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del prezzo più basso mediante ribasso sul prezziario della Regione Lazio di cui alla delibera della Giunta regionale n. 412 del 6.8.2012, previa verifica della congruità delle offerte anormalmente basse ex art. 86 e ss. Del d.lgs. n. 163 del 2006.
- La società riferisce di aver presentato la propria offerta per il lotto 7, offrendo un ribasso del 30,61 6% e classificandosi al 42° posto (27° tra le imprese non aggiudicatarie). Espone altresì che dall'esame

della documentazione di gara con riferimento alle offerte economiche solo una società (NBI spa, unitamente alla ricorrente) ha indicato gli oneri di sicurezza aziendali interni e chiede che sia dichiarata l'illegittimità della procedura concorsuale nella parte in cui non sia stata disposta l'esclusione delle società che non hanno indicato gli oneri di sicurezza aziendali.

La società allega al ricorso i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81 del 2008. Violazione dell'art.86, comma 3 bis e dell'art. 87, comma 4 del d.lgs. n.163 del 2006. Carenza di istruttoria perché sarebbe illegittima l'aggiudicazione definitiva disposta dall'Agenzia del Demanio in quanto le offerte economiche delle imprese evidenziate non avrebbero indicato gli oneri di sicurezza, obbligo previsto dalle Ad. Plenarie n. 3 del 2015 e 9 del 2015, non sanabile nemmeno mediante il ricorso al soccorso istruttorio.

2) Violazione dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008. Violazione dell'art. 86, comma 3 bis e dell'art. 87, comma 4 del d.lgs. 163 del 2006; carente istruttoria, in quanto il bando di gara e il disciplinare violerebbero la normativa indicata in rubrica, per mancato adeguamento alle disposizioni di legge.

2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata per resistere al ricorso, opponendosi all'accoglimento dello stesso, con la precisazione in primo luogo, che

le offerte dei primi 5 operatori risultati aggiudicatari del lotto 7 sono state sottoposte a verifica di anomalia dalla Commissione preposta.

L'Amministrazione ha inoltre chiarito che nella procedura in questione gli operatori non possono essere chiamati a quantificare,

già in sede di offerta, i costi di sicurezza aziendali e che il sistema del Manutentore unico si fonda sulla stipula di Accordi Quadro per ambiti di territorio predefiniti, in virtù dei quali affidare, mediante singoli contratti attuativi, i futuri interventi manutentivi. Il bando è stato dunque redatto sulla base di una parametrizzazione degli interventi manutentivi effettuati nel precedente biennio nonché su generici fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni.

L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi in concreto poi commissionati costituirebbe la ratio della procedura del sistema del Manutentore unico, con particolare specificità riconosciuta dall'Anac (parere dell'AVCP 20.11.2013 n. 186 e 194 laddove si è affermato che in questi casi non è possibile stimare gli oneri della sicurezza).

3. Si è costituita in giudizio la Società Saeet Impianti srl in proprio e quale consorziata indicata dalla soc. coop. Consortile Ar.Co.Lavori per l'esecuzione delle opere nonché la medesima società Ar.Co , opponendosi al ricorso, preve eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse ad agire in virtù del punteggio conseguito e obbligatoria sospensione del giudizio tenuto conto che con ord. n. 1745 del 2015 il Tar Piemonte ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione della compatibilità della normativa nazionale, come interpretata dall'Adunanza Plenaria, in materia di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali c.d. interni con i principi eurounitari di matrice giurisprudenziale della tutela dei diritti e principi di cui al Trattato U.E. nonché dei principi di cui alla direttiva n. 2014/24/UE.

4. Anche la società BG Ambiente srl si è costituita in giudizio opponendosi all'accoglimento dello stesso attesa l'infondatezza delle

censure posto che la fattispecie non riguarderebbe ipotesi di affidamento di lavori riconducibile ai casi esaminati dall'Ad.Plenaria n.3 del 2015, in quanto gli eventuali "contratti attuativi" potranno stipularsi con successiva individuazione del concreto opus e correlata incidenza di eventuali necessitati oneri di sicurezza, elementi conosciuti solo a fronte di un eventuale e successivo contratto attuativo.

5.La controinteressata società Frama Srl si è costituita in giudizio per resistere al ricorso chiedendone il rigetto attesa la infondatezza delle censure in relazione all'oggetto dell'affidamento (accordo quadro) e in subordine la sospensione del giudizio, stante la pendenza della pregiudiziale comunitaria.

In prossimità dell'odierna udienza le parti si sono scambiate ulteriori memorie insistendo sulle rispettive posizioni difensive con argomentate considerazioni conclusive.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto alla luce delle considerazioni di seguito riportate, cosicché è possibile non esaminare le eccezioni di rito sollevate dalle società controinteressate.

1.1. Preliminarmente il Collegio rileva che l'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 3 del 2015, condividendo sul punto l'ordinanza di rimessione, menziona due tipologie di costi per la sicurezza:

- quelli da interferenze, contemplati dagli articoli 26, commi 3, 3-ter e 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro) e 86, comma 3-ter, 87, comma 4, e 131 del Codice dei contratti pubblici, che: a) servono a eliminare i rischi da interferenza, intesa come contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, oppure tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti; b) sono quantificati a monte dalla stazione appaltante, nel D.U.V.R.I (documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008) e, per gli appalti di lavori, nel P.S.C. (piano di sicurezza e coordinamento, art. 100 D. Lgs. n. 81/2008); c) non sono soggetti a ribasso, perché ontologicamente diversi dalle prestazioni stricto sensu oggetto di affidamento;

-quelli interni o aziendali, cui si riferiscono l'art. 26, comma 3, quinto periodo, del d.lgs n. 81 del 2008 e gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, che: a) sono quelli propri di ciascuna impresa connessi alla realizzazione dello specifico appalto, sostanzialmente contemplati dal D.V.R., documento di valutazione dei rischi; b) sono soggetti a un duplice obbligo in capo all'amministrazione e all'impresa concorrente.

Gli oneri di sicurezza aziendali costituiscono una percentuale del prezzo dell'appalto, riconducibile alle "spese generali".

Va dunque rilevato che i costi interni o aziendali hanno una componente c.d. "gestionale", comprendente i costi annuali che l'operatore economico sostiene per l'esercizio della sua impresa (spese mediche, formazione, ecc.) e una componente c.d. "operativa", comprendente tutte le misure di prevenzione per la gestione dei rischi connesse allo specifico appalto (spese di adeguamento del

cantiere, spese relative agli impianti, alla gestione dei rifiuti di cantiere, cartellonistica, impalcature, tettoie, utenze, ecc.).

Tale distinzione (tra una componente gestionale e una operativa) è presente anche nel Prezziario della Regione Lazio, rispetto al quale le offerte di cui alla gara in esame sono state formulate e che, come si è detto, ricomprende per ciascuna voce anche la percentuale relativa alle spese generali, comprensiva a sua volta degli oneri di sicurezza aziendali.

Il Prezziario della Regione Lazio prevede infatti la seguente classificazione degli costi relativi alla sicurezza:

“costi della sicurezza connessi alla specificità di ogni singolo cantiere, che derivano dalla stima dei costi e delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni dell'allegato XV specifico, in particolare al punto 4. Tali costi sono elencati nel capitolo “S” della presente Tariffa;

- oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa (rischi specifici propri dell'appaltatore), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili ai costi stimati previsti al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 (quali D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori ecc.) contenuti nella quota percentuale prevista nel regolamento attuativo dei contratti pubblici, ossia quali quota - parte delle spese generali (art. 32 del D.P.R. 207/10).”

La citata pronuncia dell'Ad. Plenaria n. 3 del 2015 ha specificato che solo per i costi di interferenza “la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad

una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto). Tale stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita all'apposito capitolo della Tariffa o nel caso di specifiche voci non presenti nella Tariffa o non perfettamente rispondenti in termini prestazionali alle specifiche necessità, si farà riferimento ad elenchi prezzi standard o specializzati o ad analisi desunte da ricerche di mercato (come previsto nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08).

Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del d.lgs.n.163/2006. Non sono inoltre soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione.”

Sicuramente i costi aziendali da interferenza possono essere stimati solo in relazione allo specifico appalto cui si riferiscono, mediante la redazione di specifici P.S.C., quando si tratta di appalti di lavori, o nel D.U.V.R.I.

Ed infatti, in base a quanto previsto dall'Allegato XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – punto 4, recante: “stima dei costi della sicurezza”, si prevede che:

“4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;*
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;*
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;*
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;*
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;*
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.”*

Lo stesso articolo, al punto 4.3. precisa inoltre che “Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.”

Appare chiaro dunque sia i costi per la sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) che quelli aziendali, quanto meno per la componente c.d. operativa, possono essere specificamente individuati solo in relazione allo specifico singolo intervento da eseguire.

Correttamente, pertanto, la stazione appaltante ha previsto all'art. A.3. del Capitolato, che “i costi della sicurezza e quelli della manodopera, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto, e comunque già compresi nell'importo massimo già stimato”.

Ad avviso del Collegio, tale articolo del Capitolato si riferisce in primo luogo ai costi di sicurezza da interferenza, in quanto sarà solo con la redazione dei successivi PSC (o altri analoghi strumenti), in relazione agli specifici interventi manutentivi da realizzare, che detti costi potranno essere individuati in concreto.

La necessità che i costi di sicurezza siano identificati successivamente dalla stazione appaltante fa sì che il Disciplinare, al punto B1) sull'offerta economica, preveda che "Ai fini della quantificazione dell'importo dei singoli contratti attuativi, si precisa che il ribasso offerto verrà applicato sul prezzario e sarà determinato al netto degli importi per oneri della sicurezza e per spese relative al costo del personale, entrambi non soggetti al ribasso."

Tuttavia, la peculiare configurazione dell'Accordo quadro - il quale è strutturato come un contratto normativo volto a regolare successivi e non previamente individuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per un importo massimo prefissato per ciascun lotto, rimettendo ad una fase successiva l'individuazione dei singoli interventi da porre in essere in concreto - fa sì che l'offerta debba essere quantificata mediante l'indicazione di un ribasso percentuale, calcolata, come già rilevato sul prezzario della Regione Lazio.

In questo quadro, dunque, deve concludersi che: così come non è possibile per la stazione appaltante determinare ex ante, ovvero prima della individuazione del singolo intervento manutentivo da eseguire, i costi di sicurezza da interferenza così, quanto meno per quanto attiene alla componente c.d. operativa, una tale possibilità deve dirsi oggettivamente esclusa anche per i costi di sicurezza aziendale, non potendosi effettuare alcuna stima precisa di detti

costi senza conoscere l'esatta natura dell'appalto da eseguire, ferma restando però l'indicazione, mediante al rinvio delle singole voci del Prezziario, della percentuale di oneri aziendali ricompresa nel novero delle spese generali.

Ed infatti, nessuna norma del Capitolato prevede un tale onere di specificazione a carico dei partecipanti, limitandosi il Disciplinare a chiedere che l'offerta sia formulata in termini di un unico ribasso.

Deve pertanto ritenersi che non sussista, nel caso di specie, un espresso onere di specificazione anticipata degli oneri di sicurezza aziendale dettato dal Capitolato per le imprese concorrenti.

Né può ritenersi tale obbligo integrato ex lege sulla scorta delle pronunce dell'Adunanza Plenaria nn. 3 e 9 del 2015, le quali non si occupano di Accordi quadro ma di specifici appalti di lavori.

Infatti, le stesse Adunanze plenarie nn. 3 e 9 del 2015 espressamente legano l'obbligo di specifica indicazione dei costi di sicurezza aziendali in capo alle aziende partecipanti alla gara alla conoscenza dello specifico appalto da realizzare, in quanto gli oneri aziendali sono definiti appunto come "propri di ciascuna impresa connessi alla realizzazione dello specifico appalto, sostanzialmente contemplati dal D.V.R., documento di valutazione dei rischi". Peraltro, nell'impianto logico delle pronunce dell'Ad.Plenaria sopra citate, l'espressa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali si lega inscindibilmente alla indicazione, da parte della stazione appaltante, dei costi di sicurezza non ribassabili, essendo entrambi da individuare con riferimento alle specificità del singolo appalto e dunque solo nella fase successiva della stipula dei contratti attuativi. Deve pertanto dedursi che anche secondo il dettato delle pronunce dell'Ad.Plenaria nn. 3 e 9 del 2015, l'obbligo di specifica indicazione

dei costi di sicurezza aziendale sia da circoscriversi alle ipotesi in cui sia possibile individuare uno specifico appalto da realizzare e non si applichi dunque anche ai casi di stipula di Accordi quadro, il cui contenuto è destinato ad essere di volta in volta integrato al momento dell'affidamento del singolo contratto attuativo.

Va poi comunque ribadito che una indicazione in termini percentuali (sia pure indiretta) dei costi aziendali interni si ha, come detto, in ogni caso, mediante il rinvio alle voci del Prezziario regionale. Infatti il ribasso offerto riguardi anche le voci ricomprese nel Prezziario e riferibili ai costi di sicurezza aziendali, compresi nelle spese generali.

Peraltro, una anticipata indicazione degli oneri di sicurezza interni al momento della presentazione dell'offerta, da effettuarsi ovviamente in termini assolutamente presuntivi, come sostenuto dalla stessa ricorrente nella memoria difensiva, non sarebbe comunque di utilità a fronte della mancata previsione dei costi da interferenza e del PSC, cosicché comunque non sarebbe possibile valutarne la congruità. Si tratterebbe dunque solo di assolvimento di un obbligo meramente formale, privo di utilità ai fini di una valutazione di congruità e attendibilità dell'offerta.

Viceversa, le pronunce dell'Ad. Plenaria del 2015 sembrano porre l'obbligo di espressa dichiarazione degli oneri di sicurezza aziendale, proprio in vista di una loro valutazione di congruità alla luce dei costi da interferenza.

Si riporta a tal fine il seguente passaggio tratto dalla Ad. Plen. n. 3 del 2015:

“Per ciò che concerne la stazione appaltante, gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice si riferiscono necessariamente agli

oneri di sicurezza aziendali, poiché considerano eventuali anomalie delle offerte e giudizi di congruità incompatibili con i costi di sicurezza da interferenze, fissi e non soggetti a ribasso. Ne deriva che per tali oneri la valutazione che si impone all'amministrazione non è la relativa predeterminazione rigida ma il dovere di stimarne l'incidenza, secondo criteri di ragionevolezza e di attendibilità generale, nella determinazione di quantità e valori su cui calcolare l'importo complessivo dell'appalto.”

Naturalmente, al momento dell'affidamento del singolo intervento di manutenzione, mediante la stipula del contratto attuativo, dovranno essere espressamente indicati sia i costi di sicurezza da interferenza (da parte dell'appaltatore) che gli oneri di sicurezza aziendale, da parte delle imprese aggiudicatarie dell'Accordo quadro, fermo restando che l'importo indicato in quella sede dovrà essere congruo e comunque senza che in questo modo si possa superare l'importo massimo stimato, per ciascun lotto, nel Capitolato.

In sostanza, può dirsi, che data la peculiare natura dell'Accordo quadro sopra illustrata, l'obbligo di espressa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali c.d. interni può essere imposto solo una volta conosciuta l'esatta natura dell'intervento da realizzare, unitamente alla individuazione degli oneri da interferenza. (in tal senso, cfr. Tar Campania, I, ord. n. 332/2016; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. n. 246/2016).

Peraltro, ciò non significa che tali oneri non siano presi in considerazione dalle imprese nella presentazione della loro offerta, essendo essi compresi in una quota percentuale delle spese generali computata nel prezzario regionale, ma solo che l'esatta

individuazione di essi debba essere posticipata al momento dell'affidamento del singolo contatto attuativo.

2. In conclusione, le censure dedotte dalla ricorrente sulla illegittimità dell'aggiudicazione definitiva disposta dall'Amministrazione nonché del bando di gara e del disciplinare per violazione della normativa sui contratti pubblici non sono fondate e il ricorso va respinto.

Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della novità e complessità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)